

PROGETTO: ADEGUAMENTO, MESSA IN SICUREZZA ED
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO
DI ILLUMINAZIONE
PUBBLICA DELLA LOCALITÀ CANTON
FORNITURA CORPI ILLUMINANTI

COMMITTENTE: COMUNE DI CAVEDAGO



30	PROGETTO ESECUTIVO CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
----	---

IL TECNICO
Ing. Stefano Bazzanella

Trento, febbraio 2024.-

CAPITOLATO SPECIALE
PER
L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA SOTTO
SOGLIA COMUNITARIA DI:

1. L'appalto ha per oggetto la FORNITURA DEI CORPI ILLUMINANTI completi da posare nell'ambito dei lavori di "ADEGUAMENTO, MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DELLA LOCALITA' CANTON". sulla base del progetto esecutivo redatto dall'ing. Stefano Bazzanella con studio in Trento.

La fornitura dovrà avvenire secondo le indicazioni ai sensi del Decreto del Ministro dell'Ambiente e delle Tutela del Territorio e del Mare del 27 settembre 2017 (Supplemento ordinario alla G.U. n. 244 del 18 ottobre 2017): "Criteri ambientali minimi per l'acquisizione di sorgenti luminose per l'illuminazione pubblica, per l'acquisizione di apparecchi per illuminazione pubblica, l'affidamento del servizio di progettazione di impianti per illuminazione pubblica." Codice CPV 31500000 1 "Apparecchi di illuminazione e lampade elettriche";

- PARTE AMMINISTRATIVA -

INDICE

Art. 1 – Oggetto e finalità dell'appalto.....	4
Art. 2 – Descrizione della fornitura e condizioni di espletamento delle attività	4
Art. 3 – Obblighi a carico dell'Operatore economico.....	4
Art. 4 – OMISSIS	4
Art. 5 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi	4
Art. 6 – Documenti che fanno parte del contratto	6
Art. 7 – Durata del contratto	6
Art. 8 – Importo del contratto.....	6
Art. 8 bis – Revisione dei prezzi	7
Art. 9 – Direttore dell'esecuzione del contratto	7
Art. 10 – Avvio dell'esecuzione del contratto	7
Art. 10 bis – Anticipazione del prezzo	8
Art. 10 ter – Esecuzione del contratto	8
Art. 11 – Sospensione dell'esecuzione del contratto	8
Art. 12 – Modifica del contratto durante il periodo di validità.....	8
Art. 13 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso	8
Art. 13 bis – Disposizioni specifiche in materia di contabilità	10
Art. 14 – Controlli sull'esecuzione del contratto	10
Art. 15 – Vicende soggettive dell'Operatore economico	10
Art. 16 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto.....	11
Art. 17 – Subappalto	11
Art. 18 – Tutela dei lavoratori	11
Art. 19 – Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell'appalto	11
Art. 20 – Clausola sociale – lavoratori svantaggiati	12
Art. 21 – Sicurezza.....	12
Art. 22 – Elezione di domicilio dell'Operatore economico	12
Art. 23 – OMISSIS	12
Art. 24 – Trattamento dei dati personali	12
Art. 25 – Garanzia definitiva	12
Art. 26 – Obblighi assicurativi.....	13
Art. 27 – Penali	14
Art. 27 ter – Clausola di forza maggiore	14
Art. 28 – Risoluzione del contratto.....	16

Art. 29 – Recesso	16
Art. 30 – Definizione delle controversie (in assenza del CCT)	17
Art. 31 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.....	17
Art. 32 – Obblighi in materia di legalità	18
Art. 33 – Spese contrattuali.....	19
Art. 34 – OMISSIS	19
Art. 35 – Disposizioni anticorruzione	19
Art. 36 – Norma di chiusura.....	20

Art. 1 – Oggetto e finalità dell'appalto

1. L'appalto ha per oggetto la FORNITURA DEI CORPI ILLUMINANTI completi da posare nell'ambito dei lavori di "ADEGUAMENTO, MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DELLA LOCALITA' CANTON". sulla base del progetto esecutivo redatto dall'ing. Stefano Bazzanella con studio in Trento.

La fornitura dovrà avvenire secondo le indicazioni ai sensi del Decreto del Ministro dell'Ambiente e delle Tutela del Territorio e del Mare del 27 settembre 2017 (Supplemento ordinario alla G.U. n. 244 del 18 ottobre 2017): "Criteri ambientali minimi per l'acquisizione di sorgenti luminose per l'illuminazione pubblica, per l'acquisizione di apparecchi per illuminazione pubblica, l'affidamento del servizio di progettazione di impianti per illuminazione pubblica." Codice CPV 31500000 1 "Apparecchi di illuminazione e lampade elettriche";

2. L'appalto non è suddiviso in lotti.

Art. 2 – Descrizione della fornitura e condizioni di espletamento delle attività

1. La fornitura di cui all'art. 1 ha esecuzione presso il Comune di Cavedago.

2. L'esecuzione delle attività sopra indicate deve avvenire nel rispetto del contratto, del presente capitolato, parte amministrativa e del capitolato tecnico e di ogni altra prescrizione derivante dagli atti di gara (inclusi gli eventuali chiarimenti pubblicati durante la procedura di gara).

Art. 3 – Obblighi a carico dell'Operatore economico

1. L'Operatore economico, nell'adempimento della fornitura, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto ed a tutti i documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale, come indicati nell'art. 6.

2. La stipulazione del contratto da parte dell'Operatore economico equivale a dichiarazione di perfetta e completa conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di forniture pubbliche, delle norme che regolano il presente appalto, nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione della fornitura.

3. La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell'Operatore economico equivale, altresì, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione della fornitura.

Art. 4 – OMISSIS

Art. 5 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi

1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:

a) la [legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2](#) "Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012";

b) il [D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36](#) "Codice dei contratti pubblici" e successive modifiche ed integrazioni;

c) il [D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81](#) "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;

e) la [legge 13 agosto 2010, n. 136](#) "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";

f) il [D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159](#) "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";

g) la [legge 6 novembre 2012, n. 190](#) "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

h) il Regolamento UE 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al citato Regolamento UE 679/2016 e il D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 51, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio";

i) le norme del codice civile.

2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del codice civile e in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.

2 bis. In caso di contrasto o contraddittorietà tra le disposizioni contenute nei documenti contrattuali e in quelli di gara, prevalgono quelle inserite nel bando o nell'avviso di gara.

3. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a

norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiscono alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto conforme a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

4. Ove ricorra la necessità di interpretare clausole contrattuali si opera avendo riguardo alle finalità e ai risultati perseguiti con l'iniziativa contrattuale, considerando altresì l'applicazione dei principi previsti dal D. Lgs. n. 36/2023.

Art. 6 – Documenti che fanno parte del contratto

1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:

a.1) il capitolato speciale d'appalto, parte amministrativa e capitolato tecnico e le "Istruzioni al Responsabile del Trattamento dei dati" (qualora ricorra l'obbligo della nomina dell'Operatore economico a responsabile del trattamento dati);

a.3) l'offerta economica dell'Operatore economico (comprensiva dei costi della manodopera e degli oneri aziendali);

a.4) il DUVRI;

a.5) in caso di R.T.I., il relativo atto costitutivo;

a.5 bis) in caso di avvalimento o contratto di rete, il relativo contratto;

2. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica ai sensi dell'art. 18, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 7 – Durata del contratto

1. La fornitura, ad avvenuta stipulazione del contratto, ha inizio dalla data del verbale di consegna della stessa e deve essere completata entro 60 giorni naturali e consecutivi.

2. Intervenuta l'aggiudicazione, valida ed efficace, la stazione appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto per motivate ragioni ai sensi dell'art. 50, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023; è sempre possibile l'esecuzione d'urgenza nei casi previsti dal comma 9 dell'art. 17 del D.Lgs. n. 36/2023; nel caso di mancata stipulazione l'Operatore economico ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell'esecuzione.

Art. 8 – Importo del contratto

1. Il prezzo della fornitura, alle condizioni tutte del contratto e dei suoi allegati si

intende offerto dall'Operatore economico in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio.

2. Il contratto di appalto può essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023.

3. Ai sensi dell'art. 120, comma 9 e di quanto disposto dall'art. 5, comma 6 dell'allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023, la stazione appaltante si riserva di imporre all'Operatore economico, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'Operatore economico non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 8 bis – Revisione dei prezzi

1. Qualora nel corso di esecuzione del contratto si verifica una variazione in aumento o in diminuzione del costo della fornitura superiore al 5 % (cinque per cento) dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'80 % (ottanta per cento) della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire in maniera principale.

2. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi di cui al comma 1, si utilizzano i seguenti indici sintetici elaborati dall'ISTAT INDICE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DELL'INDUSTRIA (RIFERIMENTO ANNUALE)

Art. 9 – Direttore dell'esecuzione del contratto

1. Il responsabile del progetto (RUP), nei limiti delle proprie competenze professionali e di quanto previsto dalla vigente normativa, svolge le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto.

Art. 10 – Avvio dell'esecuzione del contratto

1. Il direttore dell'esecuzione, in intesa col RUP, dà avvio all'esecuzione delle prestazioni contrattuali fornendo all'Operatore economico tutte le istruzioni e direttive necessarie secondo quanto previsto dal Capo II dell'allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023.

2. L'Operatore economico è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto.

3. Qualora l'Operatore economico non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto previa instaurazione del contraddittorio con l'Operatore economico.

4. Il direttore dell'esecuzione redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'Operatore economico. Il verbale viene redatto e firmato dal direttore dell'esecuzione del contratto e dall'Operatore economico. Quando, nei casi previsti dall'art. 17, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023, il direttore dell'esecuzione ordina l'avvio dell'esecuzione del contratto in via di urgenza; indica nel verbale di consegna le prestazioni che l'esecutore deve immediatamente eseguire e a tal fine può comunicare con l'Operatore economico anche tramite

PEC.

5. In ogni caso nel verbale di avvio di cui al precedente comma 4, deve essere dato atto che alla data, permangono le condizioni che consentono l'immediata esecuzione della fornitura, anche con riferimento al corrispettivo offerto dall'Operatore economico.

4. Il direttore dell'esecuzione o un suo delegato provvede a formalizzare l'avvio dell'esecuzione del contratto attraverso l'emissione dell'ordinativo che può indicare le istruzioni e le direttive di natura operativa.

6. Qualora, per l'estensione delle aree o dei locali, o per l'importanza dei mezzi strumentali all'esecuzione del contratto, l'inizio dell'attività debba avvenire in luoghi o tempi diversi, il direttore dell'esecuzione del contratto provvede a dare le necessarie istruzioni nel verbale di avvio dell'esecuzione del contratto.

7. Nel caso l'Operatore economico intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, l'Operatore economico è tenuto a formulare esplicita contestazione nel verbale di avvio dell'esecuzione, a pena di decadenza.

Art. 10 bis – Anticipazione del prezzo

1. Ai sensi dell'art. 33 del Capo II dell'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023 si dà atto che l'oggetto dell'appalto rientra nelle fattispecie escluse e pertanto non è possibile l'anticipazione del prezzo.

Art. 10 ter – Esecuzione del contratto

1. Per la disciplina dell'esecuzione del contratto si dà atto dell'applicazione della Sezione II dell'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 11 – Sospensione dell'esecuzione del contratto

1. Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 121 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 12 – Modifica del contratto durante il periodo di validità

1. Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'art. 27 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2.

Art. 13 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso

1. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo spettante all'Operatore economico a saldo in un'unica soluzione.

2. I pagamenti sono disposti previa verifica di conformità secondo le modalità

previste dalla normativa vigente, al fine di accertare la regolare esecuzione della fornitura rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente capitolato.

3. La verifica di conformità avviene entro 30 (trenta) giorni dal termine di esecuzione della prestazione a cui si riferisce. All'esito positivo della verifica di conformità in corso di esecuzione, il RUP rilascia, contestualmente e comunque entro un termine non superiore a sette giorni, il certificato di pagamento relativo agli acconti del corrispettivo di appalto ai fini dell'emissione della documentazione fiscale da parte dell'Operatore economico.

4. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni dall'esito positivo della verifica di conformità, a condizione che la relativa documentazione fiscale venga emessa contestualmente.

5. Nel caso in cui la documentazione fiscale sia emessa successivamente alla verifica di conformità con esito positivo, il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della medesima documentazione fiscale.

6. In conformità all'art. 11, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023, in caso di inadempienza contributiva, risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'Operatore economico o del subappaltatore o dei soggetti titolari di cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

7. OMISSIS

8. In conformità all'art. 11, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente comma 6, il responsabile del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Operatore economico, a provvedere entro i successivi 15 (quindici) giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Operatore economico ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente.

9. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di partecipazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione dei servizi, rispetto alle parti o quote di servizio indicate in sede di gara, devono essere comunicate tempestivamente alla stazione appaltante; la stazione appaltante procede all'eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto, previa verifica della compatibilità con i requisiti posseduti dalle imprese interessate. In caso di verifica negativa la Stazione appaltante nega motivatamente l'autorizzazione.

10. La stazione appaltante procede ai sensi dell'art. 125, comma 7 del D.Lgs. n. 36/2023, al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della garanzia prestata dall'Operatore economico per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto successivamente

all'emissione del certificato di verifica di conformità con esito positivo, attestante la regolare esecuzione. L'Operatore economico può chiedere il pagamento del saldo nelle more del certificato rilasciando la garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 117, comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023.

11. All'esito positivo della verifica di conformità, il RUP rilascia, contestualmente e comunque entro un termine non superiore a 7 (sette) giorni, il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della documentazione fiscale da parte dell'Operatore economico.

12. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 (trenta) giorni dall'esito positivo della verifica di conformità, a condizione che la relativa documentazione fiscale venga emessa contestualmente.

13. Nel caso in cui la documentazione fiscale sia emessa successivamente alla verifica di conformità con esito positivo, il pagamento sarà effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della medesima documentazione fiscale.

14. La verifica di conformità deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione delle prestazioni.

Art. 13 bis – Disposizioni specifiche in materia di contabilità

1. Le Parti si impegnano a sviluppare e condividere i dati di contabilità riferiti all'andamento delle previsioni contrattuali anche al fine di poter dar seguito alle indicazioni dell'art. 13 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso.

Art. 14 – Controlli sull'esecuzione del contratto

1. La stazione appaltante ha il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'Operatore economico, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibili dette attività di verifica.

2. La stazione appaltante evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'Operatore economico è chiamato a rispondere alla stazione appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere per garantire il regolare adempimento delle condizioni contrattuali, ferma restando l'applicazione delle penali di cui all'art. 27.

3. La stazione appaltante, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, ha la facoltà di risolvere il contratto.

Art. 15 – Vicende soggettive dell'Operatore economico

1. Con riferimento alle vicende soggettive dell'Operatore economico, di cui agli articoli 120, comma 2, lett.d), n. 2) e 124 del D.Lgs. n. 36/2023, la stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge. La modificazione in parola

non altera la struttura del contratto.

2. Trovano applicazione i commi 17 e 18 dell'art. 68 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 16 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lett. d), n. 2) del D.Lgs. n. 36/2023.

2. Ai sensi dell'art. art. 120, comma 12 del D.Lgs. n. 36/2023, si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alla stazione appaltante, in conformità all'art. 6 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alla stazione appaltante qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione. Resta salva la facoltà per la stazione appaltante, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, di accettare preventivamente la cessione da parte dell'Operatore economico di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso la stazione appaltante cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

Art. 17 – Subappalto

1. NON è ammesso il subappalto per le motivazioni esposte nel provvedimento a contrarre.

Art. 18 – Tutela dei lavoratori

1. L'Operatore economico è tenuto ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

Art. 19 – Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell'appalto

1. L'Operatore economico deve, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché dai rispettivi contratti collettivi di lavoro.

2. L'Operatore economico deve, inoltre, applicare nei confronti del personale

dipendente, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto di appalto; e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località; ciò anche nel caso in cui l'Operatore economico non sia aderente alle associazioni stipulanti o comunque non sia più ad esse associato. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti di società cooperative.

Art. 20 – Clausola sociale – lavoratori svantaggiati

OMISSIS

Art. 21 – Sicurezza

1. L'Operatore economico si obbliga ad ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

2. In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008.

Art. 22 – Elezione di domicilio dell'Operatore economico

1. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto verranno effettuate, alternativamente, presso il domicilio digitale (PEC) comunicato in sede di offerta o in alternativa presso la sede legale dell'Operatore economico privilegiando gli strumenti informatici ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82/2005) e fermo restando la possibilità di utilizzare mezzi di comunicazione in forma analogica in caso di mancato funzionamento o malfunzionamento dei mezzi di comunicazione digitale.

Art. 23 – OMISSIS

Art. 24 – Trattamento dei dati personali

1. In relazione all'appalto affidato, Titolare del trattamento è il Comune di Cavedago, e l'Operatore economico è tenuto al rispetto della disciplina contenuta nel Regolamento UE 679/2016. Non ravvisandosi per il presente affidamento i presupposti di cui all'art. 28 del regolamento medesimo, l'Operatore economico non è nominato Responsabile del trattamento dei dati.

Art. 25 – Garanzia definitiva

1. Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l'art. **53, comma 4** del D.Lgs.

n. 36/2023.

2. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'Operatore economico deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta della stazione appaltante.

3. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la reintegrazione è effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Operatore economico.

Nel caso di integrazione del contratto, l'Operatore economico deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.

4. La garanzia definitiva deve essere conforme allo schema tipo 1.2 o 1.2.1 allegato al D.M. 16 settembre 2022, n. 193 del Ministero dello Sviluppo Economico. Ai fini di semplificazione delle procedure alla Stazione appaltante deve essere consegnata la sola scheda tecnica 1.2 o 1.2.1 allegata al medesimo decreto ministeriale, accompagnata da un'apposita appendice riportante le seguenti clausole:

a) "Il Foro competente in caso di controversia fra il Garante e l'Amministrazione appaltante è quello di Trento".

b) "In caso di condizioni ulteriori destinate a disciplinare esclusivamente il rapporto tra garante e contraente (ad es. deposito cautelativo), tali condizioni non sono in alcun modo opponibili alla stazione appaltante".

Tale scheda tecnica deve riportare alla voce "Stazione appaltante" i dati del Comune di Cavedago. (con particolare riferimento all'indirizzo pec). Tale scheda è opportuno riporti alla voce "Descrizione opera/servizio/fornitura", oltre alla descrizione del servizio, anche il codice CIG e il CUP.

5. La stazione appaltante non accetta garanzie definitive non conformi allo Schema tipo sopracitato: condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dallo Schema tipo 1.2 o 1.2.1 del D.M. 16 settembre 2022, n. 193 non sono accettate dall'Amministrazione.

Art. 26 – Obblighi assicurativi

1. Sono a carico esclusivo dell'Operatore economico tutte le spese e gli oneri assicurativi per rischi, infortuni, responsabilità civile e le spese di risarcimento danni verso persone e cose dell'Operatore economico stesso, di terzi o della stazione appaltante.

2. In relazione a quanto sopra, l'Operatore economico si impegna a stipulare con compagnie assicuratrici opportune polizze a copertura rischi, infortuni e responsabilità civili (RCT/RCO) e si obbliga a trasmettere alla stazione appaltante, prima dell'inizio della fornitura, copia delle polizze suddette, relative al proprio personale operante nell'ambito del contratto.

3. L'Operatore economico viene ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; ha pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni e ammanchi.

Art. 27 – Penali

1. In caso di ritardo nell'espletamento delle prestazioni di cui al presente capitolato, è applicata una penale pari al ____1_ per mille dell'importo contrattualmente dovuto per ogni giorno di ritardo, salvo il risarcimento del maggior danno.

2. In caso di inadempimento delle prestazioni dedotte in contratto, ivi comprese quelle di cui all'offerta tecnica, si applica una penale di Euro 100 salvo il risarcimento del maggior danno.

L'entità delle penali è stabilita in relazione alla gravità dell'inadempienza e/o disservizio.

3. In ogni caso l'applicazione delle penali avviene previa contestazione scritta, avverso la quale l'Operatore economico ha facoltà di presentare le proprie osservazioni per iscritto entro 10 (DIECI) giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.

4. Nel caso in cui l'Operatore economico non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della stazione appaltante, la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all'Operatore economico in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali ovvero a trattenerlo dalla garanzia definitiva di cui all'art. 25 del presente capitolato.

5. Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10 % dell'importo netto contrattuale, la stazione appaltante può procedere a dichiarare la risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 28, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.

6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Operatore economico dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Art. 27 ter – Clausola di forza maggiore

1. Per "forza maggiore" si intende il verificarsi di un evento o di una circostanza che impedisce o preclude a una parte l'adempimento, totale o parziale, di una o più delle sue obbligazioni contrattuali a condizione che la stessa dimostri che:

a) l'impedimento è fuori dal suo ragionevole controllo;

b) l'impedimento non poteva essere ragionevolmente previsto al momento della conclusione del contratto o dell'avvio dell'esecuzione della prestazione;

c) gli effetti dell'impedimento non avrebbero potuto essere evitati o superati dalla parte interessata secondo la diligenza del buon padre di famiglia.

In assenza di prova contraria si ritengono oggettivamente soddisfatte le condizioni di cui alle precedenti lettere a) e b) all'avverarsi dei seguenti eventi:

- guerra (dichiarata o meno), ostilità, invasione, atti di nemici stranieri, ampia mobilitazione militare;
- guerra civile, sommossa, ribellione e rivoluzione, instaurazione di un potere militare o usurpazione di potere, insurrezione, atti di terrorismo, sabotaggio o pirateria;
- restrizioni valutarie e commerciali, embarghi, sanzioni;
- epidemie, calamità naturali o altri eventi naturali estremi;
- esplosione, incendio, distruzione di attrezzature, interruzione prolungata dei trasporti, delle telecomunicazioni, dei sistemi informativi o dell'energia;
- perturbazioni generali del lavoro quali boicottaggio, sciopero e serrata, rallentamento deliberato del ritmo di lavoro (go-slow), occupazione di fabbriche e locali.

2. L'Operatore economico deve anche comprovare la condizione di cui alla lettera c) mediante invio tempestivo al Direttore dell'esecuzione di idonea documentazione probatoria.

3. Il Direttore dell'esecuzione valuta la sussistenza delle 3 (tre) condizioni di cui ai commi precedenti redigendo apposito verbale scritto in contraddittorio con l'Operatore economico, autorizzando una sospensione del contratto ovvero concordando dei rimedi alternativi, senza necessità di stipulare specifico atto aggiuntivo.

4. La parte che invochi con successo la presente clausola è esonerata dall'obbligo di adempiere totalmente o in parte alle proprie obbligazioni contrattuali, **ivi compreso il rispetto dei termini**, nonché da ogni responsabilità per danni o da qualsiasi altro rimedio convenzionale (es. penali), per l'inadempimento dal momento in cui l'impedimento causa l'impossibilità di adempiere.

5. In mancanza di tempestiva comunicazione, gli effetti dell'esonero di responsabilità di cui al precedente comma, decorrono dal momento in cui la comunicazione è stata notificata all'altra parte anche per mezzo di PEC.

6. Qualora l'effetto dell'inadempimento o dell'evento invocato sia temporaneo, le suddette conseguenze si applicheranno solo fino a quando l'inadempimento invocato preclude all'altra parte interessata l'adempimento.

7. Qualora la durata dell'impedimento invocato abbia l'effetto di privare sostanzialmente le parti contraenti di ciò che avevano ragionevolmente diritto di attendersi in forza del contratto, ciascuna parte avrà il diritto di risolvere lo stesso dandone comunicazione all'altra dopo la fissazione di un termine finale essenziale.

Art. 28 – Risoluzione del contratto

1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023.

2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023 nei seguenti casi:

- a) frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'Operatore economico nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- b) ingiustificata sospensione della fornitura;
- c) subappalto non autorizzato;
- d) il mancato rispetto di quanto offerto;
- e) cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell'art. 16 del presente capitolato;
- f) il non aver iniziato o concluso l'esecuzione delle attività oggetto del contratto entro 60 giorni dal termine previsto contrattualmente o richiesto dalla stazione appaltante;
- g) mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali e assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
- h) riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dalla stazione appaltante presso l'Operatore economico, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità della fornitura e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla stazione appaltante stessa, in conformità all'art. 14, comma 3, del presente capitolato;
- i) applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall'art. 27, comma 5, del presente capitolato;
- l) il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell'aggiudicazione dell'appalto;
- m) utilizzo anche temporaneo di risorse umane non rispondenti ai requisiti specificati e alle altre condizioni stabilite;
- n) mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- o) mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;
- p) mancato rispetto del requisito di localizzazione dell'infrastruttura di erogazione delle forniture nell'ambito territoriale prescritto contrattualmente;
- q) qualora il RUP, ai sensi dell'art. 104, comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023, abbia accertato, in corso d'opera, che le prestazioni oggetto di contratto non sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento;

3. Non possono essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti dell'Operatore economico.

Art. 29 – Recesso

1. Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 123 del D.Lgs. n.

36/2023.

Art. 30 – Definizione delle controversie (in assenza del CCT)

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l'Operatore economico, che non si siano potute definire con l'accordo bonario ai sensi dell'art. 211 del D.Lgs. n. 36/2023, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento

Art. 31 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'Operatore economico, a pena di nullità del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010.

2. L'Operatore economico deve inserire nei contratti stipulati con privati fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge n. 136/2010:

"Art. (...) (Obblighi del subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari).

I. L'impresa (...), in qualità di subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con il Comune di Cavedago (...), identificato con il CIG n. (...)/CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge n. 136/2020.

II. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione al Comune di Cavedago e al Commissariato per il Governo della provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

III. L'impresa (...), in qualità di subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto al Comune di Cavedago (...).".

3. L'Operatore economico deve comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge n. 136/2010, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'affidatario, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011.

4. L'Operatore economico si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e al Commissariato del Governo per la provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

5. La stazione appaltante verifica i contratti sottoscritti tra l'Operatore economico e i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.

6. Le Parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti

i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal contratto. L'Operatore economico comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla stazione appaltante deve avvenire entro 7 (sette) giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine l'Operatore economico deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.

7. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara ed il codice unico progetto.

8. Le Parti convengono che qualsiasi pagamento inerente al presente contratto rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori.

9. In caso di subappalto c.d. "a cascata", si applicano ai relativi contratti i commi precedenti.

Art. 32 – Obblighi in materia di legalità

1. L'Operatore economico si impegna a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori la sottosezione anticorruzione del PIAO del Comune di Cavedago, reso disponibile al seguente link: <https://www.comune.cavedago.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Disposizioni-general/Atti-general/Documenti-di-programmazione-strategico-gestionale/Piano-integrato-di-attivita-e-organizzazione/P.I.A.O-anno-2023-2025>

2. Il mancato rispetto di tale documento può comportare la risoluzione del contratto.

3. Il contraente inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: "Il subappaltatore/subcontraente si impegna a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori la sottosezione anticorruzione del PIAO del Comune di Cavedago, reso disponibile al seguente link: <https://www.comune.cavedago.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Disposizioni-general/Atti-general/Documenti-di-programmazione-strategico-gestionale/Piano-integrato-di-attivita-e-organizzazione/P.I.A.O-anno-2023-2025>

4. Il mancato rispetto di disposizione può comportare la risoluzione del contratto.

5. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'Operatore

economico si impegna a segnalare tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.

6. L'Operatore economico inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: "Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente all'Ente (...) ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente".

Art. 33 – Spese contrattuali

1. L'imposta di bollo e l'eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell'Operatore economico.
2. L'importo dell'imposta di bollo è indicato nell'allegato I.4 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 34 – OMISSIS

Art. 35 – Disposizioni anticorruzione

1. Nell'espletamento della fornitura oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 (*"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*) e visibile sul sito istituzionale della stazione appaltante, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.

1. L'Operatore economico, con la sottoscrizione del contratto, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti del Comune di Cavedago che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Provincia nei confronti del medesimo nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

2. L'Operatore economico, con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, si impegna, ai sensi dell'art. 2 del Codice di comportamento approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 3/2023 a osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso, disponibile al seguente link:
<https://www.comune.cavedago.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Disposizioni-general/Atti-general/Codice-disciplinare-e-codice-di-condotta/Nuovo-codice-di-comportamento-dei-dipendenti>

3. L'Operatore economico dichiara che l'Amministrazione gli ha trasmesso, ai sensi dell'art. 18 del Codice di comportamento sopra richiamato, copia del Codice stesso e dichiara di averne preso completa e piena conoscenza. L'Operatore economico si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.

4. L'Amministrazione, accertata la compatibilità dell'obbligo violato con la tipologia del rapporto instaurato, contesta, per iscritto, le presunte violazioni degli obblighi previsti dal Codice di comportamento ed assegna un termine non superiore a 10 (dieci) giorni per la presentazione di eventuali osservazioni e giustificazioni.

6. L'Operatore economico si impegna a svolgere il monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto di interessi nei confronti del proprio personale, al fine di verificare il rispetto del dovere di astensione per conflitto di interessi.

Art. 36 – Norma di chiusura

1. L'Operatore economico, avendo partecipato alla procedura per l'affidamento del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento della fornitura, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.

Trento, febbraio 2024

Il Tecnico
Ing. Stefano Bazzanella